



14 Concerto-performance teatrale dei Raf punk in Friuli (1984). Ogni data, degli anni sessanta in avanti, mostrata sul palco era accompagnata da un brano significativo di quell'anno; il *countdown* finiva con il cartello del 1984 che avrebbe preso fuoco concludendo la performance della band bolognese.



15 Il pogo. Barbara dei Raf punk e Milo (metà anni ottanta)



16 Meno borchie, più bandane. Con l'arrivo dell'hardcore si diffondono nuovi stili influenzati dagli skaters e dalle band della *west coast Usa* come i *Suicidal tendencies* (metà anni ottanta).

SCHEGGE

Angelica Pesarini e Guido Tintori

LA GRAMMATICA DELLA RAZZA

IDENTITÀ E CITTADINANZA

INTRODUZIONE

Nel luglio 2018 l'assemblea nazionale francese ha votato all'unanimità la rimozione del termine razza dalla costituzione, sostituendolo con la parola genere¹. Tale decisione è stata frutto di un dibattito durato oltre un decennio, per certi versi svoltosi secondo linee comuni anche ad altri paesi dell'Europa continentale, dove razza ha assunto i connotati di termine tabù. L'atto dei legislatori francesi si fonda, apparentemente, sulla logica che l'uguaglianza razziale sia assodata, implicita nell'accettazione condivisa che esista una sola razza biologica, la razza umana. Tuttavia, lo stesso dibattito ha evidenziato come la scelta di eliminare qualunque riferimento linguistico alla razza dalla carta costituzionale fosse dettata anche dal timore che tale menzione potesse rinnovare il pretesto per un'interpretazione gerarchizzata del concetto. Nel Regno Unito, la categoria *race* è correntemente utilizzata come categoria identificativa nei moduli amministrativi, nelle domande di lavoro e di accesso alle università e nel dibattito pubblico (Parker e Song 2001). Nel censimento nazionale britannico i cittadini hanno anche la possibilità di esprimere la propria identificazione etnica scegliendo tra le categorie: *White, Black or Black British, Asian or Asian British, Chinese or other ethnic group*. Dal 2001, inoltre, il censimento in Inghilterra e Galles, oltre ad aver confermato l'uso di tali categorie di riconoscimento etnico rimandanti a connotazioni fenotipiche mono-razziali, ha adottato anche quattro nuove sottocategorie riferite a combinazioni etnico-razziali multiple o *mixed*, cioè *White and Black Caribbean, Mixed White and Black African, Mixed White and Asian* e *Any other Mixed background*, in modo da proporre ai cittadini maggiori opzioni di identificazione (Tizard e Phoenix 2002). Insieme al Regno Unito, anche in altri paesi anglofoni, come Stati Uniti, Canada o Australia, l'impiego del termine razza per descrivere o identificare categorie di cittadini nelle osservazioni statistiche e censuarie è comune (Aspinall e Song 2013). Storicamente, la maggior parte dei paesi dell'Europa continentale incluse riferimenti espliciti alla razza nelle costituzioni post seconda guerra mondiale come forma di antidoto contro le ideologie e le politiche razziste che avevano fin lì informato le loro società e le relazioni internazionali. In tale contesto, l'uso del linguaggio in relazione a criteri biologici ha svolto un ruolo essenziale. Con il consolidamento di pace, stato di diritto e del processo di integrazione europea, le opinioni pubbliche europee si sono convinte che l'allarme sociale sulle tensioni razziali potesse venire derubricato dalle priorità politiche. L'uso pubblico della parola razza è stato come cristallizzato in una dimensione di colpevolezza arcaica, confinata nel passato di un ambito genealogico concluso, rendendolo allo stesso tempo inaccettabile e trascurabile (Nandi e Spickard 2014).

¹ France 24, 'Race' out, gender equality in as France updates constitution, <https://www.france24.com/en/20180628-race-out-gender-equality-france-updates-constitution>.

france24.com/en/20180628-race-out-gender-equality-france-updates-constitution.



Leonora Marzullo, 2018
Titolo: Passaggi

logica nell'impiego del termine razza, se non il razzismo, e che ogni utilizzo del termine in assenza di razzismo istituzionale sia incoerente e anacronistico, proponendo di parlare più propriamente di etnia (Hirschman 2004), a quanti rigettano l'ipotesi di eliminare il termine dallo spazio pubblico come una sorta di cosmesi semantica (Song 2018; Bulmer e Solomos 2018). Per questi ultimi, infatti, resta centrale la considerazione che la razza, come costruito sociale, continua inevitabilmente ad avere un impatto sulla vita di coloro a cui si attribuiscono caratteristiche di alterità. In questo senso, l'assenza di una discussione pubblica sul linguaggio più adatto a descrivere i relativi dati che misurano le pratiche sociali di identificazione e caratterizzazione pone di fronte a un dilemma di difficile soluzione. Da un lato, l'approccio universalistico nelle prassi di classificazione e amministrazione della popolazione risponde idealmente a garanzie normative di uguaglianza e non discriminazione; dall'altro, si nega uno strumento di osservazione e diagnosi di dinamiche sociodemografiche più rispondente al vissuto reale.

In questa prospettiva, il caso italiano è di particolare interesse. In ambito giuridico, istituzionale e amministrativo, si evita ogni riferimento linguistico alla razza, in osservanza all'articolo 3 della costituzione.

Anche nel mondo anglofono ci si interroga sull'opportunità di mantenere criteri ascrivibili della popolazione fondati sul concetto di razza (Bleich 2003). È importante sottolineare però che l'utilizzo corrente di tali categorie intende rispondere a un tipo di identificazione percepita come di natura storico-geografica, legata alle modalità con cui la popolazione di quei paesi si è venuta a comporre nel corso dei secoli. In ambito accademico, il dibattito spazia da chi ritiene che non esista alcuna base

Nelle osservazioni statistiche e demografiche non si registrano categorie definite sulla base di caratteristiche etniche o razziali, ma sono forniti riferimenti alla cittadinanza posseduta. Coerentemente, nei provvedimenti legislativi emanati con l'intento di punire azioni di discriminazione e violenza verso minoranze o individui (legge 25 giugno 1993, n. 205, cosiddetta legge Mancino) la centralità è posta sulla motivazione dell'atto – «per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» – e non sull'identità specifica della vittima.

Sulla scorta del dibattito accademico brevemente citato, è legittimo domandarsi se l'approccio europeo, e italiano in particolare, sia funzionale o meno allo sviluppo di istituzioni e società in grado di monitorare intensità e diffusione di tensioni razziali.

Qui esaminiamo alcuni dei motivi di natura storica per cui l'utilizzo di un linguaggio di razza sia assente nell'Italia contemporanea. La ricerca più recente sulle relazioni razziali in Italia ha contribuito significativamente a inserire lo studio della cultura e della storia italiana in una prospettiva più articolata. Collocando gli sviluppi storici del paese come parte integrante di processi più ampi all'interno del mondo occidentale, tali contributi hanno evidenziato l'importanza della dimensione razziale nel rapporto tra sovranità e cittadinanza e hanno offerto un apparato critico-teorico più sofisticato (Mellino 2012; Portelli 2005).

Su tale linea, offriamo una riflessione in merito alle implicazioni storiche e sociali del binomio razza-sangue per la costruzione legislativa e performativa dell'identità nazionale italiana. Le prime due sezioni affrontano le norme che hanno contribuito a formare il concetto di cittadinanza italiana, con particolare attenzione ai momenti storici nei quali il linguaggio della razza in relazione a principi di attribuzione della cittadinanza sono apparsi esplicitamente a definire perimetro e carattere dell'identità italiana. La terza sezione guarda alle tracce che tale passato ha lasciato visibili nell'attuale legge sulla cittadinanza italiana. Le conclusioni sottolineano l'importanza di approfondire la ricerca sulle eredità delle categorie razziali nella definizione dell'identità italiana ed estendere ulteriormente il dibattito al di fuori dell'arena accademica.

ALLE ORIGINI DELLA CITTADINANZA ITALIANA: LO *IUS SANGUINIS* COME SURROGATO DI RAZZA

Nel 1861 il nuovo stato italiano unificato si trovò di fronte alla questione di immaginare la nazione e definirne la cittadinanza. La classe politica e la cultura giuridica che posero le fondamenta della nazione avevano nel contributo teorico del giurista Pasquale Stanislao Mancini la loro stella polare (De Napoli 2013). Mancini teorizzava, in sintonia con lo spirito del tempo della fine del XIX secolo in Europa, la coincidenza di origine e sangue come elemento costitutivo di una nazione (Mancini 1851; 1893). Secondo Mancini, la nazione assomigliava anzitutto a una famiglia e i legami di sangue erano i cardini su cui fondare anche

lo stato (Zincone 2006). Tale pensiero informò il codice civile del 1865, il cosiddetto codice Pisanelli. Coerentemente con le premesse teoriche, lo *ius sanguinis* – per linea esclusivamente maschile – fu adottato come il principio ispiratore delle norme di trasmissione e conservazione della cittadinanza.

La concezione artificialmente statica della cittadinanza, regolata dal codice civile del 1865, fu presto messa in discussione da due eventi concomitanti: da un lato, l'emigrazione di massa di cittadini italiani tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo e, dall'altro, la partecipazione del paese alla colonizzazione dell'Africa. Agli occhi della classe dirigente italiana, l'emigrazione era equiparata all'espansione coloniale, un modo per partecipare alla corsa imperialista delle nazioni europee per mezzo di quello che è stato definito un «nazionalismo della diaspora» (Gabaccia 2000). Ancora troppo debole militarmente e industrialmente per competere con i principali attori della scena internazionale, l'Italia considerava i propri cittadini all'estero membri di una nazione extraterritoriale, oltre che una testa di ponte strategica per la politica estera italiana (Tintori 2013). Tuttavia, in entrambi i casi, questa mobilità di cittadini comportava la possibilità che il "sangue italiano" si mescolasse con quello di popolazioni diverse.

Nell'affrontare casi di potenziale doppia nazionalità, lo stato italiano interpretò l'articolo 4 del codice civile, che affermava il principio di trasmissione via *ius sanguinis*, come prevalente sull'articolo 11. Quest'ultimo, infatti, prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisizione di un'altra nazionalità (art. 11 par. 2), di prestazione di lavoro per un governo straniero (art. 11 par. 3) o di arruolamento in un esercito straniero (Tintori 2006).

Giuristi e politici dell'epoca avvertirono comunque l'esigenza di calibrare la disciplina della cittadinanza in modo ancora più aderente all'obiettivo di includere ogni maschio con sangue italiano e la sua prole. La prima legge organica sulla cittadinanza fu approvata il 13 giugno 1912 (legge n. 555). La legge e i regolamenti di attuazione resero la nazionalità italiana trasmessa *iure sanguinis* da un cittadino maschio, anche se residente all'estero, praticamente impossibile da perdere. Solo un atto di rinuncia ufficiale e volontario di fronte alle autorità italiane o, nel caso di una donna italiana, il matrimonio con un cittadino straniero, comportavano la perdita della cittadinanza. In ogni altro caso, lo stato italiano considerava la cittadinanza automaticamente passata alle generazioni successive.

La possibilità di una retorica scientemente razzista, fondata su caratteristiche fenotipiche e biologiche, sul modello delle teorie di Arthur de Gobineau e Houston Stewart Chamberlain allora in voga nei contesti anglofoni e francofoni, appariva complicata per un paese come l'Italia (Wong 2006). Tuttavia, sebbene la legge non facesse menzione esplicita di questioni razziali, ciò non significa che fosse immune da forme di gerarchizzazione razziale, specialmente di tipo orientalista. Queste si manifestarono a più voci, durante i dibattiti

parlamentari che condussero alla sua approvazione (Tintori 2006, p. 137). Di lì a pochi anni, le imprese imperialiste degli anni trenta offrirono l'opportunità di sviluppare più apertamente una narrazione nazionale e colonialista fondata sull'esaltazione del sangue e della razza (De Napoli 2013, p. 818).

ANNI DI COLONIE: RAZZA, SANGUE E CITTADINANZA

Come accennato, dunque, il ruolo del sangue come criterio di attribuzione dell'italianità trova le proprie radici già in epoca liberale nell'azione coloniale in Africa orientale. Dato il numero crescente di bambini meticci, nati da padri italiani e madri africane all'interno del fenomeno noto come "madamato", si usano, forse per la prima volta, basi di carattere antropologico per conferire la cittadinanza italiana (Gabrielli 1997). L'articolo 8 del codice civile per la colonia eritrea, approvato nel 1909, prevedeva infatti che, in caso di genitori sconosciuti, soltanto laddove fosse visibile la presenza di "sangue italiano" la bambina o il bambino in questione potessero acquisire la cittadinanza. Il linguaggio usato per definire la cittadinanza è dunque di particolare interesse. Il regime fascista, nell'approvare l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia del 1933, si riferisce al codice del 1909 esplicitando la correlazione semantico-giuridica tra sangue e razza. L'articolo 18 specificava che diveniva cittadino l'individuo nato da genitori ignoti i cui «tratti somatici e altri indizi [facciano] fondatamente ritenere che uno dei genitori [sia] di razza bianca»². È dunque la razza bianca, menzionata esplicitamente, a garantire l'italianità.

La procreazione di bambine e bambini comunemente definiti meticci divenne una delle maggiori preoccupazioni del regime a partire dal 1936, sulla scorta delle nuove concezioni di identità nazionale basate sul concetto di razza ariana. In ambito coloniale, il 1937 segna un ulteriore scarto normativo con il decreto razziale, emanato dal regime³, che sanciva la criminalizzazione delle relazioni interrazziali tra uomini italiani e donne africane sviluppatasi in Africa orientale all'interno della pratica del madamato (Barrera 1996). In quell'anno, il ministro per le Colonie Alessandro Lessona affiancò una campagna razziale fondata su un complesso sistema di propaganda visiva e verbale contro il meticcio all'annuncio di una "separazione totale" tra bianchi e neri e all'abolizione di qualsiasi atteggiamento di familiarità con la popolazione colonizzata. L'azione postulava la supremazia della "razza bianca" in ogni aspetto della vita quotidiana coloniale.

Nel frattempo, nel 1938, vede la luce un documento intitolato *Il Fascismo e il problema della razza*, meglio conosciuto come *Manifesto degli scienziati razzisti*. Il testo, firmato da un gruppo di antropologi, appare nel «Giornale d'Italia» del 14 luglio 1938 e proclama il razzismo

² Legge 6 luglio 1933, n. 999, Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, art. 18. Questa possibilità viene abolita nel 1936 in

vista delle nuove politiche razziali.

³ R.d.l. 19 aprile 1937, n. 880, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2590.



Leonora Marzullo, 2019
Titolo: Rimembranza

ideologia di stato. Nel 1940 viene, inoltre, introdotta una normativa ad hoc che vieta definitivamente l'attribuzione della cittadinanza ai bambini meticci impedendo al padre il riconoscimento. Così facendo essi diventano "indigeni" e la sola madre ne è responsabile (tale legge verrà revocata nel 1947). Nonostante l'abolizione delle leggi razziali nel 1952, il governo del dopoguerra non garantisce diritto di cittadinanza ai figli e nipoti degli italiani d'Africa. Il governo repubblicano continua a

considerare la posizione giuridica degli italo-africani richiedenti la cittadinanza negli stessi termini definiti dalla precedente legislazione coloniale fascista, in cui il grado di bianchezza e un presunto livello di civiltà svolgono un ruolo importante (Deplano 2017).

EREDITÀ DEL PASSATO: IL SANGUE GIUSTO

La legge sulla cittadinanza attualmente in vigore (n. 92 del 1991) privilegia un'applicazione molto generosa del principio dello *ius sanguinis*, letteralmente "diritto di sangue", mentre adotta una versione piuttosto restrittiva dello *ius soli*, letteralmente "diritto di suolo". In termini più semplici, ciò significa che la cittadinanza italiana è trasmessa molto facilmente in presenza di un legame di sangue. Per esempio, i discendenti di emigrati italiani possono richiedere oggi il riconoscimento della cittadinanza, dimostrando semplicemente la discendenza dall'avo emigrato e l'assenza, da parte di quest'ultimo, di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Ciò significa che, se anche il richiedente non ha oggi alcun legame con l'Italia (per esempio non vi è mai stato, non ne parla la lingua, non ha proprietà in loco), la presenza del "sangue" dell'avo è sufficiente a garantirne l'italianità

giuridica e identitaria. Di converso, chi nasce in Italia da genitori non italiani (in altre parole, genitori che non sono in grado di rintracciare un legame di sangue con cittadini italiani) è classificato come “straniero” e lo resta fino al compimento del diciottesimo anno di età, quando può richiedere la cittadinanza italiana. Considerando che la percentuale di bambini nati da due genitori stranieri è stata relativamente stabile al 15% dal 2012, la presenza di stranieri di seconda generazione creata dalla legge italiana è aumentata costantemente nella popolazione generale, con stime comprese tra i 600.000 e i 900.000 minori (Tintori 2018). Il censimento nazionale rilevato dall’Istat non fa alcun riferimento alle categorie di razza o etnia, essendo considerate come elementi intrinsecamente discriminatori. Vi sono, invece, domande relative alla cittadinanza. Per esempio, il censimento del 2010 includeva la domanda n. 3.1 (Qual è la sua cittadinanza?), la domanda n. 3.2 (Ha la cittadinanza italiana dalla nascita?) e 3.3 (Come ha ottenuto la cittadinanza?). Questi quesiti sono seguiti da domande volte a verificare il luogo di nascita dei genitori, in particolare la domanda n. 3.4 (Dov’è nata sua madre?) e la domanda n. 3.5 (Dov’è nato suo padre?). Consideriamo ora un ipotetico Amir, nato a Roma da genitori pakistani. Amir parla solo italiano, ha frequentato scuole italiane e non è mai stato in Pakistan. Nonostante ciò, Amir vedrà la sua situazione di straniero giuridico cristallizzata nell’indagine censuaria e, nella divisione tra italiani e stranieri, si troverà assegnato a questi ultimi. Va sottolineato che l’assenza di “sangue giusto” limita fortemente l’esistenza di tali individui e non solo sul piano giuridico. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, Amir avrà finalmente il diritto di richiedere la cittadinanza di quello che considera il proprio paese, ma per fare ciò disporrà di soli 12 mesi e dovrà essere in grado di dimostrare una residenza continua sul suolo italiano. Anche nel caso che tutti questi requisiti vengano soddisfatti, potrebbe verificarsi che persone come Amir non ottengano la cittadinanza per una serie di motivi, che vanno dall’omissione di una notifica di cambio di residenza alla non conoscenza della procedura per presentare la richiesta di cittadinanza. L’art. 33 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», ha in parte rimosso tali ostacoli. In ogni caso, se la richiesta viene respinta, i richiedenti permangono nella loro condizione di stranieri di seconda generazione, con l’obbligo di ottenere un permesso di soggiorno. Tutto ciò comporta una serie di importanti limiti: politici, territoriali e professionali. Chi non è cittadino, infatti, non ha diritto di voto né ha l’opportunità di potersi candidare a cariche politiche. Inoltre, la mancanza della cittadinanza italiana comporta limitazioni di mobilità all’interno dell’Unione europea (ad esempio non si ha accesso a programmi di scambio come l’Erasmus), e vi è l’esclusione da numerose professioni pubbliche (settore medico e giuridico). Non sorprende, dunque, che una tale segregazione burocratica possa innescare difficoltà non solo a livello materiale, ma anche psicologico,

identitario e in relazione al senso di appartenenza.

CONCLUSIONI: ANTIRAZZISMO SENZA RAZZA

L’analisi delle dinamiche storiche relative alla razzializzazione della cittadinanza italiana tracciate in questo saggio, mostra la presenza di un linguaggio ambivalente e ambiguo riferito a categorie quali razza, identità e cittadinanza. Evitare l’uso di classificazioni etniche, anche se basate su principi di egualitarismo e universalismo, può produrre in realtà effetti collaterali indesiderati. Proclamare la fine della razza, come nell’esempio francese, evitandone qualsiasi riferimento nei documenti ufficiali, rischia di produrre un’illusione in cui vengono rafforzate le dinamiche stesse di discriminazione razziale che tale provvedimento cerca di arginare. Nel combattere il razzismo l’Italia, e l’Europa in generale, hanno adottato un linguaggio *colour-evasive*, costituito dalla proclamazione di politiche antirazziste in cui il concetto di razza è però innominato. Questa sorta di mutismo, non solo impedisce la produzione di materiale di ricerca in grado di monitorare varie forme di razzismo, ma perpetua anche logiche di privilegio bianco, rafforzando la divisione secondo la linea del colore. Nel caso dell’Italia, il linguaggio di razza, in combinazione con idee implicite di bianchezza, è stato storicamente fondamentale per la creazione di un’identità nazionale collettiva. Il contributo accademico recente sul legame razza-identità-cittadinanza ha certamente arricchito il dibattito. Tuttavia, tali discussioni sembrano confinate all’ambito accademico, senza riuscire fin qui a includere efficacemente la sfera pubblica e politica. Forme di decolonizzazione dei processi di produzione della conoscenza e un coinvolgimento della sfera politica e istituzionale su questi temi, specialmente nel momento storico attuale di un’Europa attraversata da rigurgiti identitari e razzisti, sembrano passaggi cruciali per promuovere concezioni di identità e cittadinanza rispondenti in modo più storicamente fondato alle dinamiche demografiche e sociali del paese e del continente.

BIBLIOGRAFIA

Aspinall, P. e Song, M.
(2013) *Mixed Race Identities*, Palgrave Macmillan, New York.

Aspinall, P.
(2004) *The Conceptualisation and Categorisation of Mixed Race/Ethnicity in Britain and North America: Identity Options and the Role of the State*, in *Mixed Race Studies: A Reader* J. Ifekwunigwe, Routledge, London.

Barrera, G.
(1996) *Dangerous Liasons: Colonial Concubinage in Eritrea (1890-1941)*, Northwestern University, Pas working papers, n. 1.

Bleich, E.
(2003) *Race Politics in Britain and France. Ideas and Policymaking since the 1960s*, Cambridge University Press, New York.

Martin, B., Solomos, J.
(2018) *Why do we still talk about race today?*, «Ethnic and Racial Studies», n. 41, pp. 997-1013.

Collyer, M,
(2013) *Emigration Nations. Policies and Ideologies of Emigrant Engagement*, Palgrave Macmillan, New York.

- De Napoli, O.
(2013) *Race and Empire: The Legitimation of Italian Colonialism in Juridical Thought*, «The Journal of Modern History», n. 85, pp. 801-32, <https://doi.org/10.1086/672530>.
- Delano, A.
(2011) *Mexico and Its Diaspora in the United States: Policies of Emigration since 1848*, Cambridge University Press, Cambridge, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511894848>.
- Deplano, V.
(2017) *La madrepatria è una terra straniera. Libici, eritrei e somali nell'Italia del dopoguerra (1945-1960)*, Le Monnier-Mondadori, Firenze.
- Gabaccia, D.
(2000) *Italy's Many Diasporas*, University of Washington Press, Seattle.
- Gianluca, G.
(1997) *Un aspetto della politica razzista nell'impero: il "problema dei meticcii"*, «Passato e Presente», n. 15, pp. 77-105.
- Gallo, G. e Tintori, G.
(2006) *Come si diventa cittadini italiani. Un approfondimento statistico*, in *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, a cura di G. Zincone, Laterza, Roma-Bari, pp. 107-138.
- Gillette, A.
(2002) *Racial Theories in Fascist Italy*, Psychology Press, New York.
- Hirschman, C.
(2004) *The Origins and Demise of the Concept of Race*, «Population and Development Review», n. 30, pp. 385-415.
- Mancini, P.S.
(1851) *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo, pronunziata nella regia università di Torino dal professore Pasquale Stanislao Mancini il 22 gennaio 1851*, Eredi Botta, Torino.
(1893) *Discorsi parlamentari*. Opera completa, Camera dei Deputati, Roma.
- Mellino, M.
(2012) *De-Provincializing Italy. Notes on Race, Racialization, and Italy's Coloniality, in Postcolonial Italy. Challenging National Homogeneity*, a cura di C.L. Diop e C. Romeo, Palgrave Macmillan, New York, pp. 83-99.
- Nandi, M. e Spickard, P.
(2014) *The Curious Career of the One-Drop Rule: Multiraciality and Membership in Germany Today*, in King-O'Riain, R. C., Small, S., Mahtani, M., et al., *Global Mixed Race*, New York University Press, New York.
- Parker, D. e Song, M.
(2001) *Rethinking "Mixed Race"*, Pluto Press,

- Londra.
- Song, M.
(2018) *Why we still need to talk about race*, «Ethnic and Racial Studies», n. 41, pp. 1131-1145.
- Portelli, A.
(2005) *The Problem of the Color-Blind. Notes on the Discourse on Race in Italy*, in *Race and Nation. Ethnic Systems in the Modern World*, a cura di P.R. Spickard, Routledge, New York, pp. 355-64.
- Tintori, G.
(2006) *Cittadinanza e politiche di emigrazione nell'Italia liberale e fascista. Un approfondimento storico*, in *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, a cura di G. Zincone, Laterza, Roma-Bari, pp. 52-106.
- Tintori, G.
(2013) *Italy: The Continuing History of Emigrant Relations*, in *Emigration Nations. Policies and Ideologies of Emigrant Engagement*, a cura di M. Collyer, Palgrave Macmillan, New York, pp. 126-52.
- Tintori, G.
(2016) *Italian Mobilities and the Demos*, in R. Ben-Ghiat e S.M. Hom (eds.), *Italian Mobilities*, Routledge, New York.
- Tintori, G.
(2018) *Ius soli the Italian way. The long and winding road to reform the citizenship law*, «Contemporary Italian Politics», n. 10, pp. 434-450.
- Varadarajan, L.
(2010) *The Domestic Abroad: Diasporas in International Relations*, Oxford University Press, New York.
- Wimmer, A.
(2004) *Dominant Ethnicity and Dominant Nationhood*, in *Rethinking Ethnicity. Majority Groups and Dominant Minorities*, E. Kaufmann, Routledge, New York, pp. 35-51.
- Wong, A.S.
(2006) *Race and the Nation in Liberal Italy 1861-1911: Meridionalism, Empire, and Diaspora*, «Italian and Italian American Studies», Palgrave Macmillan, New York.
- Zincone, G. (a cura di)
(2006) *Familismo legale. Come (non) diventare cittadini italiani*, Laterza, Roma-Bari.

Tutti i link di questo articolo si intendono consultati l'ultima volta il 07 marzo 2020.

SCHEGGE


Javier Alcalde

MARO ESTAS GUTARO*

STORIA DEL MOVIMENTO
ESPERANTISTA IN CATALOGNA

*Il mare è un insieme di gocce